



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- sezione X penale -

Il Tribunale, in composizione monocratica

nel procedimento nei confronti di

[redacted] nato a [redacted] (BS) il [redacted], residente a [redacted] (MI), via Michelangelo Buonarroti n. 10, difeso di fiducia dall' [redacted] Foro di Milano;
indagato per i reati di cui all'art. 643 c.p. e 640 c.p.;

Persone offese: [redacted]
[redacted], difesi di fiducia dall'Avv. Francesca Spotti;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul reclamo ex art. 410-bis, co. 3 c.p.p. depositato in data 11.12.2017 dall'avv. Francesca Spotti, difensore di [redacted] avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP di Milano in data 12.10.2017 e depositato in data 17.11.2017 nel procedimento a carico di [redacted]

fissata per la data odierna l'udienza in camera di consiglio senza intervento delle parti. ex art. 410-bis, co. 2. c.p.p.;

letta la memoria difensiva depositata in data 21.03.2017 dall'avvocato [redacted] difensore di [redacted];

osserva quanto segue.

In via preliminare:

- l'art. 410-bis, co. 3 c.p.p. fissa il termine di 15 giorni, decorrente dalla conoscenza del provvedimento di archiviazione, affinché l'interessato possa proporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica;
- il provvedimento di archiviazione del procedimento iscritto a carico di [redacted] (R.G. Gip n. 22697/17) è stato pronunciato dal GIP con decreto emesso in data 12.10.2017 e depositato in cancelleria in data 17.11.2017, come si evince dal timbro apposto sulla copertina del fascicolo;
- il Difensore dell'indagato, nella memoria sopra indicata, eccepisce in primo luogo la tardività del reclamo, e per l'effetto la sua inammissibilità, essendo stato depositato solo in data 11.12.2017

mentre il *dies a quo* dal quale va computato il termine di 15 giorni andrebbe fissato nel 17.11.2017, data di deposito del provvedimento di archiviazione e, quindi, di conoscibilità dell'atto;

- tale deduzione è erronea;

- invero, nel caso di specie, il provvedimento di archiviazione non è stato notificato alle persone offese opposenti, essendo stato emesso ai sensi dell'art. 410, co. 2 c.p.p. secondo cui, se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice per le indagini preliminari dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero;

- consegue da ciò che il momento di effettiva conoscenza del provvedimento di archiviazione va allegato e dimostrato da colui che propone il reclamo (cfr. ad es. Cass. pen. Sez. III, Sent., n. 38745 del 2016), non potendosi considerare *sic et simpliciter* il giorno di deposito del decreto presso la Cancelleria del GIP dal momento che l'effettiva conoscenza e la potenziale conoscibilità di un atto sono concetti autonomi e affatto distinti;

- nel caso di specie l'avv. Spotti, difensore delle persone offese opposenti, ha dichiarato in sede di reclamo di aver appreso solo in data 27.11.2017, a seguito di un controllo presso la Cancelleria dell'Ufficio GIP, che era stata disposta l'archiviazione del procedimento tramite decreto;

- tale dichiarazione è riscontrata dalla richiesta di copia cartacea, debitamente munita di marca da bollo, formalizzata in pari data dall'avv. Spotti per conto delle persone offese presso l'Ufficio Decreti di Archiviazione;

- da quanto osservato consegue che il reclamo è tempestivo, essendo stato depositato prima dello spirare del quindicesimo giorno decorrente dal 27.11.2017.

Nel merito:

- secondo il reclamante il decreto di archiviazione emesso dal GIP sarebbe affetto da nullità dal momento che, pur essendo stata presentata opposizione, il GIP avrebbe omesso di pronunciarsi "*...circa l'ammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalle persone offese*" e, in ogni caso, egli avrebbe provveduto "*...senza che sia stata fissata udienza in camera di consiglio*";

- in particolare, il reclamante ha rappresentato che il GIP, avendo disposto l'archiviazione del procedimento mediante un timbro apposto su un modulo prestampato sulla copertina del fascicolo, avrebbe in sostanza omesso di motivare, risultando apodittico il richiamo adesivo alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero;

- il reclamo è fondato;

- l'art. 410-bis, co. 1 secondo periodo c.p.p. stabilisce, per quanto qui più interessa, che "*...Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1*";

- è noto che l'archiviazione può ben essere pronunciata "*de plano*", pur in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove però ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare atto con adeguata e congrua motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione per l'omessa

indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva (cui va equiparato il giudizio di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutazione in punto di capacità probatoria) e l'infondatezza della notizia di reato (*ex multis*, cfr. Cass. pen. Sez. II, Sent. n. 83 del 2016);

- al di fuori di queste ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso in violazione delle garanzie del contraddittorio;

- tanto premesso, si tratta allora di verificare se la declaratoria *de plano* di inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, con contestuale archiviazione del procedimento a carico di [REDACTED], sia o meno avvenuta nel rispetto dei richiamati principi;

- nel caso di specie, la motivazione del GIP in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'opposizione presentata dalle persone offese¹ deve ritenersi mancante in quanto meramente apparente;

- come noto, le Sezioni Unite della Cassazione, con un fondamentale arresto, hanno stabilito principi generali in materia di legittimità della motivazione c.d. *per relationem*, ritenendo che il provvedimento può ritenersi sufficientemente motivato allorché esso: 1) faccia riferimento recettizio o di semplice rinvio a un legittimo atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (cfr. Sez. Un., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664);

- il decreto di archiviazione impugnato viola i suddetti principi anzitutto perché si limita a richiamare in senso adesivo la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero (ovvero il provvedimento datato 8.03.2017, depositato presso l'Ufficio GIP in data 31.05.2017) mentre le argomentazioni in punto di inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione sono articolate dal P.M. in un atto diverso ossia nel provvedimento titolato *Trasmissione fascicolo a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione* (datato 23.05.2017);

- a tale assorbente rilievo deve peraltro aggiungersi che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato e qui condiviso, non può ritenersi sufficiente il mero richiamo a un distinto provvedimento, ma è necessario comunque che il giudice individui e qualifichi gli elementi indicati nell'atto richiamato *per relationem* e, dunque, dimostri di non avere immotivatamente aderito al precedente provvedimento, lasciando in tal modo una traccia visibile della formazione del proprio convincimento (in termini: Cassazione, sentenza n. 4186 del 2017);

- consegue da ciò che il decreto impugnato deve ritenersi nullo per difetto di motivazione in ordine all'ammissibilità dell'opposizione formulata dalla persona offesa, restando del tutto impregiudicata la valutazione demandata al GIP in punto di pertinenza, rilevanza e specificità delle indagini suppletive indicate dalle persone offese in sede di opposizione.

¹ Motivazione consistente nel seguente passaggio del decreto: "(...) *Esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, ritenuto che essa va condivisa e che non si prospetta allo stato l'utilità di ulteriori indagini (...)*".



Visto l'art. 410-bis c.p.p.,

ANNULLA

il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Milano in data 12.10.2017 nel procedimento a carico di [REDACTED] (Nr. 22697/17 R.G. Gip).

DISPONE

la restituzione degli atti al Giudice per le Indagini Preliminari che ha emesso il decreto annullato.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.

Milano, 28 marzo 2018.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
Milano, il 28/03/18



[Handwritten signature]

Il Giudice
(*Mariarosa Busacca*)
[Handwritten signature]